



REGOLAMENTO USO UNIFORME

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 9 giugno 2016
Modificato con Determinazione del Presidente n. 49 del 28 marzo 2017
Modificato con Determinazione del Presidente n. 51 del 24 aprile 2017
Modificato con Determinazione del Presidente n. 3 del 4 febbraio 2018
Modificato con Determinazione del Presidente n. 4 del 20 giugno 2018



REGOLAMENTO APPLICATIVO INTERNO DEL COMITATO CRI DI VICENZA PER L'UTILIZZO DELL'UNIFORME DEI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 1 - Definizioni

- 1.1. "CRI" si intende l'Associazione della Croce Rossa Italiana, avente sede in Roma, via Toscana 12, C.F. e P.I. 13669721006
- 1.2. "CRI Vicenza" si intende l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, avente sede in Vicenza, contrà Torretti n. 9, C.F. e P.I. 03863420240;
- 1.3. "Volontario" si intende ogni Socio della CRI, non appartenente né al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, né al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Ai fini del presente regolamento:
 - gli appartenenti al Corpo Militare della CRI, quando non in servizio ausiliario delle FF.AA., sono equiparati ai Volontari CRI;
 - le appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, quando in servizio di ambulanza e/o di assistenza sanitaria in strada non ausiliario delle FF.AA., sono equiparate ai Volontari CRI.

Art. 2 - Campo di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica a tutti i Volontari ed ai Dipendenti della Croce Rossa Italiana del Comitato di Vicenza;
- 2.2 Il presente regolamento non si applica alle appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa
- 2.3 Alle appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa limitatamente a quando svolgono servizio di ambulanza e/o di assistenza sanitaria in strada, si applica quanto previsto dalla Determinazione Presidenziale n° 51 del 24 aprile 2017
- 2.4 Il presente regolamento si applica agli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ad esclusione di quando svolgono servizio ausiliario delle FF.AA.

Art. 3 - Principi Generali

- 3.1 Ogni Volontario/Dipendente della CRI ha diritto a ricevere almeno un'uniforme fornita dal Comitato CRI, in conformità al Capitolato Tecnico vigente, approvato con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale della CRI;
- 3.2 È consentito l'acquisto personale da parte del Volontario/Dipendente CRI di uniformi ed accessori aggiuntivi, purché questi siano corrispondenti al Capitolato tecnico vigente ad a quanto prescritto dal presente Regolamento;
- 3.3 Il Volontario è tenuto ad indossare l'Uniforme con decoro e dignità al fine di assicurare la miglior immagine dell'Associazione, ed a mantenerla pulita ed in buono stato di conservazione;
- 3.4 Le modalità di richiesta e consegna dell'Uniforme CRI sono definiti con apposita determina del Presidente del Comitato, unitamente alla nomina dei responsabili del Magazzino e della Consegna delle Uniformi;
- 3.5 Per ciascun Volontario/Dipendente sarà predisposta una "Scheda Consegna Uniforme", riportante ogni dato relativo alla consegna dell'Uniforme;
- 3.6 In caso di usura l'Uniforme fornita dal Comitato verrà sostituita, previa la restituzione dei capi usurati al personale preposto;

- 3.7 In caso di cessazione del servizio per conto della CRI (dimissioni, perdita della qualifica, radiazione), il Volontario/Dipendente è tenuto a restituire tutti i capi concessi in uso dal Comitato.

Art. 4 - Utilizzo dell'Uniforme

- 4.1 L'uso dell'Uniforme è obbligatorio durante l'espletamento di tutti i servizi che il Volontario/Dipendente è chiamato a svolgere all'interno della CRI, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 5 - Composizione dell'Uniforme

- 5.1 In conformità al Capitolato Tecnico approvato con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, l'Uniforme è costituita dai seguenti capi:
- Giubbino rosso con bande rifrangenti
 - Pantalone rosso con bande rifrangenti
 - Giacca a vento impermeabile rossa con bande rifrangenti
 - Maglione in pile (o in lana) rosso
 - Polo rossa o bianca mezza manica/manica lunga
 - Gilet rosso fluo con bande rifrangenti ad alta visibilità
 - Tuta intera da lavoro
 - Calzature di servizio antinfortunistiche di colore scuro
- 5.2 Sono inoltre previsti i seguenti accessori:
- Guanti in pile
 - Zuccotto
 - Foulard
 - Cappellino "baseball" con visiera
 - Elmetto di protezione
- 5.3 Le caratteristiche di ciascun capo ed accessorio sono prescritte dal Capitolato Tecnico delle Uniformi dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con proprio provvedimento dal Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Immagine 1 – Uniforme operativa



Immagine 2 – Polo rossa mezze maniche



Immagine 3 – Polo rossa maniche lunghe



Immagine 4 – Maglione in pile (o in lana)



Immagine 5 – Giacca a vento



Art. 6 - Tipi di Uniforme

6.1 Uniforme operativa

6.1.1 L'Uniforme operativa deve essere indossata nell'espletamento di tutti i servizi sanitari in ambulanza, di soccorso e di emergenza, ed è composta da:

- Giubbino rosso con bande rifrangenti
- Pantalone rosso con bande rifrangenti
- Polo rossa mezza manica/manica lunga
- Maglione in pile rosso (*periodo invernale*)
- Giacca a vento impermeabile con bande rifrangenti (*periodo invernale e/o in caso di pioggia*)
- Calzature di servizio antinfortunistiche

6.1.2 Gilet Rosso Fluorescente (arancione) ad alta visibilità (DPI) da utilizzare nelle attività nelle quali possa esserci il rischio di essere investiti da auto o veicoli o altri mezzi o nelle quali sia comunque necessario che la presenza dei Volontari/Dipendenti sia immediatamente e facilmente riconoscibile (cfr. immagine seguente)



- 6.1.3 Ai fini della sicurezza del Volontario/Dipendente, durante i servizi sanitari in ambulanza, di soccorso e di emergenza, l'Uniforme operativa deve essere indossata integralmente, chiusa sul davanti e con le maniche abbassate a protezione integrale delle braccia, anche nel periodo estivo.
- 6.1.4 L'Uniforme va indossata con le zip e tasche chiuse e con la polo infilata nei pantaloni.
- 6.1.5 Le calzature antinfortunistiche devono essere sempre allacciate e senza asole penzolanti e, nel caso in cui si indossino scarponcini o scarponi alti, gli stessi devono essere coperti dal pantalone.
- 6.1.6 Durante il periodo estivo può essere indossato il gilet rosso fluo multitasche, che comunque non è sostitutivo del giubbino in caso di intervento sanitario;
- 6.1.7 L'Uniforme operativa non può essere prodotta in materiale stretch, in quanto non previsto dal Capitolato tecnico vigente, e non può essere composta da capi differenti da quelli sopra elencati.
- 6.2 Uniforme di rappresentanza
- 6.2.1 Attività di rappresentanza: è svolta indossando l'Uniforme operativa di cui all'Art. 6.1 del presente Regolamento. In questo caso è facoltativo l'utilizzo della polo bianca in alternativa a quella rossa.
- 6.2.2 I Vertici di Comitato eletti e i Delegati di Area, in attività istituzionali e di rappresentanza, possono in alternativa indossare abiti civili fregiandosi del relativo distintivo di carica, nel rispetto del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 6.3 Uniforme di servizio (attività interne al Comitato tra le quali: segreteria, attività sociali, formazione, attività dei Giovani, centri di accoglienza o altro)
- 6.3.1 Per le attività di cui all'Art. 6.3 del presente Regolamento è ammesso indossare la polo rossa o bianca a mezze maniche/maniche lunghe, la tshirt rossa o bianca ed il maglione in pile o in lana (periodo invernale), abbinandoli a pantaloni sobri e di colore scuro di proprietà del Volontario/Dipendente. Le calzature devono essere sobrie.
- 6.3.2 Il Volontario/Dipendente che effettua attività nelle quali possa esserci il rischio di essere investiti da auto o veicoli o altri mezzi o nelle quali sia comunque necessario che la presenza dei Volontari/Dipendenti sia immediatamente e facilmente riconoscibile deve indossare il Gilet Rosso Fluorescente (arancione) ad alta visibilità (DPI) (cfr. immagine all'art. 6.1.2)
- 6.3.3 Il Consiglio Direttivo o il Presidente possono autorizzare l'utilizzo di capi di vestiario personalizzati in base all'attività che il Volontario/Dipendente svolge in relazione a quelle previste all'art. 6.3
- 6.4 Uniforme per le attività di supporto tecnico-logistico
- 6.4.1 Per queste attività è consigliato l'uso della tuta intera da lavoro, come previsto dal Capitolato tecnico nazionale.

Immagine 6 – Tuta da lavoro



6.4.2. Il Volontario/Dipendente che effettua attività nelle quali possa esserci il rischio di essere investiti da auto o veicoli o altri mezzi o nelle quali sia comunque necessario che la presenza dei Volontari/Dipendenti sia immediatamente e facilmente riconoscibile deve indossare il Gilet Rosso Fluorescente (arancione) ad alta visibilità (DPI) (cfr. immagine all'art. 6.1.2)

Art. 7 - Adattamenti climatici e di protezione in situazioni particolari

- 7.1 In caso di pioggia è previsto l'utilizzo della giacca a vento impermeabile rossa con bande rifrangenti, anche con interno termico, indossata sopra l'Uniforme operativa. Quando il cappuccio non è utilizzato, lo stesso deve essere raccolto all'interno della tasca a collo.
- 7.2 In caso di temperature rigide (periodo invernale) possono essere utilizzati i guanti in pile e lo zuccotto rosso in pile.
- 7.3 in caso di temperature elevate (periodo estivo) l'utilizzo del giubbino rosso, chiuso e con le maniche abbassate, può essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio e alla permanenza sul luogo dell'evento.
- 7.4 Al fine di preservare la propria incolumità, il Volontario che si trova ad intervenire in situazioni di particolare pericolosità dovrà indossare, se ritenuto necessario, l'elmetto di protezione, gli occhiali protettivi, i guanti anti-taglio, le maschere filtranti facciali ed il camice monouso.

Art. 8 - Intervento immediato

- 8.1 Per "intervento immediato" si intendono quelle situazioni d'emergenza in cui il Volontario, che non sta svolgendo regolare servizio, può essere chiamato ad intervenire da Enti, Istituzioni, semplici cittadini o per dovere legale o morale.
- 8.2 In questi casi, il Volontario, stante il fatto che non essendo in servizio non ha a disposizione l'Uniforme operativa, al fine di essere facilmente e tempestivamente riconosciuto come appartenente alla Croce Rossa Italiana, potrà indossare il solo gilet con bande rifrangenti.

Art. 9 - Uniformi per Attività Speciali di Area 3

- 9.1 L'utilizzo delle Uniformi dei Soccorsi Speciali di Area 3 è regolamentata da apposito Regolamento Nazionale. Il Volontario che, a seguito di frequenza di specifico percorso formativo ed ottenimento della qualifica, svolga Attività Speciali utilizza l'Uniforme specificatamente prevista limitatamente ai servizi in cui è impegnato in qualità di Operatore dei Soccorsi Speciali.

- 9.2 L'Uniforme Soccorsi Speciali non può essere utilizzata dal Volontario per lo svolgimento dell'attività ordinaria del Comitato, neppure se lo stesso è in regolare possesso di qualifica abilitante.

Art. 10 - Divieto di personalizzazione

- 10.1 Gli Emblemi e le scritte identificative dell'Associazione sono posti su ogni capo in conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico approvato dal Comitato Nazionale, e ne è pertanto vietata la modifica e/o personalizzazione.
- 10.2 È fatto divieto ai Volontari di personalizzare le uniformi con fregi, loghi, targhette e distintivi diversi da quelli disciplinati dall'Art. 11 del presente Regolamento. Tale disposizione si applica a tutte le uniformi, a qualsiasi titolo in dotazione ai Volontari.

Art. 11 - Fregi e distintivi applicabili sull'Uniforme

- 11.1 Sull'Uniforme operativa sono applicabili unicamente i seguenti fregi e distintivi:
- 11.1.1 Distintivi di cariche ed incarichi interni all'Associazione;
- 11.1.2 Patch identificativa del Volontario (dimensioni: 10 cm x 2,5 cm);
- 11.1.3 Patch riportanti la qualifica di:
- MEDICO
 - INFERMIERE
 - PSICOLOGO
 - SOCCORRITORE
 - AUTISTA SOCCORRITORE
- 11.2 Le patch di cui al punto 11.1.2 e 11.2.3 devono essere stampate o tessute in rosso su fondo bianco, delle dimensioni di 10 cm x 2,5 cm.
- 11.3 Nel caso si effettui servizio in convenzione con il SUEM 118 è necessario apporre sull'Uniforme operativa la patch "118 SUEM REGIONE VENETO" con la dicitura "VOLONTARIO", della tipologia approvata dal Comitato secondo le normative regionali vigenti, applicato come indicato nell'immagine seguente:



- 11.4 Non sono assolutamente ammessi, sulla divisa operativa salvo in caso di cerimonie e/o manifestazioni particolari, i seguenti fregi e distintivi:
- onorificenze di alcun genere, anche se di Croce Rossa;
 - distintivi di corsi di qualificazione o specializzazione anche se svolti all'interno della Croce Rossa Italiana, salvo per il personale docente impiegato in attività formativa.
- 11.5 Sulla divisa da lavoro non sono ammessi, in nessun caso, fregi e distintivi di alcun genere.
- 11.6 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le Uniformi, a qualsiasi titolo in dotazione ai Volontari.

Art 12 - Norme disciplinari

- 12.1 I Volontari sono sempre tenuti ad indossare, nell'espletamento del servizio nonché in caso di esercitazione, l'Uniforme come disciplinato dal presente regolamento.
- 12.2 È fatto assoluto divieto di indossare l'Uniforme al di fuori delle modalità descritte dal presente Regolamento, salvo eventuali preventive autorizzazioni da parte del Presidente di Comitato.
- 12.3 In caso di mancata osservanza del presente regolamento da parte dei Volontari è cura del Presidente di Comitato agire, nei casi documentati, con provvedimento disciplinare secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti.

Art 13 - Norme transitorie

- 13.1 È fatto divieto ai Volontari ai quali è già stata consegnata l'uniforme di colore rosso di indossare la divisa di colore blu (ex Volontari del Soccorso) o di colore arancione fluo (ex Pionieri) – questa non si applica a coloro che effettuano servizi di logistica ed ai tirocinanti;

- 13.2 È ammesso per le Volontarie dell'ex componente della Sezione Femminile l'indosso dell'uniforme dell'ex componente formata da giacca e pantalone o giacca e gonna con foulard purchè non siano presenti distintivi che rimandino alla componente.

Art 14 -Norme attuative

- 14.1 Il presente regolamento è adottato con opportuno provvedimento del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza.
- 14.2 Il presente regolamento è ratificato dall'Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza
- 14.3 Copia del presente regolamento deve essere pubblicata all'albo in tutte le sedi del Comitato e sul sito web della CRI Vicenza.

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo</i>	
0	9 giugno 2016	<i>Approvazione</i>
1	28 marzo 2017	<i>Prima revisione – Determinazione del Presidente ratificata dal Consiglio Direttivo</i>
2	24 aprile 2017	<i>Seconda revisione – Determinazione del Presidente ratificata dal Consiglio Direttivo</i>
3	4 febbraio 2018	<i>Terza revisione – Determinazione del Presidente ratificata dal Consiglio Direttivo</i>
4	20 giugno 2018	<i>Quarta revisione - Determinazione del Presidente ratificata dal Consiglio Direttivo</i>
5	-----	<i>Quinta revisione</i>